

I danni provocati dalla fauna alle attività agro-silvo-pastorali

di Marco Carraro



Combattimento tra daini maschi

La legge regionale per la tutela della fauna selvatica affida alle province la prevenzione e il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

Queste azioni rappresentano uno strumento essenziale per alleviare il disagio arrecato dalla fauna selvatica all'attività agro-silvo-pastorale.

La Provincia di Genova ha da poco approvato un nuovo regolamento per la corresponsione dei contributi per le opere di prevenzione e per il risarcimento dei danni recentemente presentato dall'Assessore Renata Briano a tutti i Comuni e Comunità Montane della provincia.

Per aggiornare i lettori delle novità contenute, ne riportiamo una breve sintesi rimandando gli interessati alla documentazione disponibile presso gli uffici del Parco, della Provincia, delle C. M., dei Comuni, o sul sito www.provincia.genova.it.

OPERE DI PREVENZIONE

Quando presentare le domande: entro il 30 giugno di ogni anno.

Chi può fare domanda: proprietari o conduttori dei fondi agricoli che non abbiano beneficiato di analoghi contributi da parte di altri Enti.

Che cosa viene finanziato: a) pastori elettrici (orto-frutticole, floro-vivaistiche e foraggiere)
b) recinzioni (orto-frutticole e floro-vivaistiche).

Come fare: la richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici della Provincia, delle C. M., dei Comuni, del Parco o sul sito www.provincia.genova.it

Quanto si può avere: In base all'esito collaudo effettuato si provvederà a corrispondere il relativo contributo, commisurato all'effettiva entità dei lavori e della spesa sostenuta, nella seguente misura: 60% della spesa fino a 600 euro di contri-

la Fauna del Parco

buto per superfici inferiori all'ettaro; 80% della spesa fino a 1.600 euro di contributo per superfici superiori all'ettaro.

Attenzione: questo contributo esclude, di norma, la possibilità di richiedere risarcimento dei danni alle medesime coltivazioni.

RISARCIMENTO DANNI

Chi può fare domanda: proprietari o conduttori dei fondi agricoli che abbiano subito danni non altrimenti risarcibili arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole e zootecniche e dalle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo.

Quando presentare le domande: entro 10 (dieci) giorni dalla data del danneggiamento, nel caso di predazioni di capi di bestiame è necessario anche una immediata comunicazione telefonica al Servizio di Polizia Provinciale.

Come fare: la richiesta di contributo deve essere presentata, prima dell'acquisto del materiale, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici della Provincia, delle C. M., dei Comuni, del Parco o sul sito www.provincia.genova.it

Accertamenti: L'Amministrazione Provinciale provvederà al sopralluogo per la stima del danno di norma entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Importo dei Risarcimenti: viene determinato sulla base degli accertamenti applicando prezzi previsti in apposite tabelle e liquidato al 100% per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, al 50% negli altri casi.

Attenzione: Il minimo valore liquidabile per usufruire del risarcimento è fissato in € 150,00.

I danni accertati a opere approntate su terreni coltivati e a pascolo verranno rufusi solo dopo l'avvenuto ripristino delle stesse che dovrà avvenire, di norma, entro 12 mesi.

L'ufficio della Provincia competente in materia può essere contattato per telefono ai numeri 0105499649 - 0105499635 o via e-mail all'indirizzo borrelli.s@provincia.genova.it.



Scrofa con i suoi cinghialini